

**STUDIO LEGALE**  
**Avv. ROBERTO GAMMAROTA-**

76121 BARLETTA (BT) – Via Brescia, 1

Tel. 0883/521594 Fax 0883/886902 –

[roberto.gammarota@pec.ordineavvocatitrani.it](mailto:roberto.gammarota@pec.ordineavvocatitrani.it)

---

**TRIBUNALE DI TRANI– SEZIONE LAVORO**

**Ricorso ex art. art. 414 c.p.c.**

**con istanza per la determinazione della modalità della notificazione**

**(ex art. 151 c.p.c.)**

Per i docenti **PRODON Marco Vincenzo**, nato ad Andria il 7.9.1993 (C.F.:PRDMCV93P07A285F); **PRODON Nicola** nato ad Andria il 6.4.1961 (C.F.: PRDNCL61D06A285Q); **DI TINCO Leonardo** nato a Ginosa (TA) il 12.7.1974 (C.F.:DTNLRD74L12E036S); **DE BARI Lucia** nata a Molfetta (BA) il 2.10.1964 (C.F.: DBRLCU64R42F284L); **CHIARELLI Carmine** nato a Mottola il 27.4.1991 (C.F.:CHRCMN91D27F784K); **MINGOLLA Myriam** nata a Taranto il 9.8.1983 (C.F.: MNGMRM83M49L049Y) **NACCARATA Maria** nata a Valencia (Venezuela) il 11.5.1970 (C.F.: NCCMRA70E51Z614Y); **CANNILLO Vito** nato a Corato il 28.7.1984 (C.F.:CNNVTI84L28C983L); **ROSELLI Stella** nata a Bisceglie il 10.3.1974 (C.F.: RSLSL74C50A883Z); tutti elettivamente domiciliati in Barletta alla via Brescia, 1 presso lo studio dell'avv. Roberto GAMMAROTA (C.F.:GMMRRT79H08L109B) che li rappresenta e difende come da mandato rilasciato in calce al presente atto, i quali dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cancelleria al seguente numero di fax 0883/886902 e/o indirizzi di posta elettronica certificata: [roberto.gammarota@pec.ordineavvocatitrani.it](mailto:roberto.gammarota@pec.ordineavvocatitrani.it)

- *ricorrente* -

**CONTRO**

**Ufficio Scolastico Regionale Per La Puglia- Ambito Territoriale Per La Provincia Di Bari**, in persona del Suo Dirigente p.t. in Bari alla via Re David, 178 domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, in Bari alla via Melo, 97

- *resistente* -

**NONCHE'**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA M.I.U.R.**, in persona del suo Ministro *pro tempore*, corrente in Roma, alla via Trastevere, 76 domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, in Bari alla via Melo, 97

- *resistente* -

**NONCHE'**

Tutti i docenti iscritti nella Fascia II delle graduatorie di istituto delle provincia di Bari, per la classe concorsuale A-56 (strumento musicale nella scuola secondaria di I Grado), utili per il conferimento di incarichi a tempo determinato per il triennio 2017-2020 e successivi, ovvero di tutti i docenti che - in virtù dell'inserimento dell'insegnante ricorrente sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio.

- *potenziali controinteressati e resistenti* -

\*\*\*\*\*



Si premette che oggetto del presente ricorso è l'inserimento dei ricorrenti **nelle Graduatorie di Istituto FASCIA II (docenti abilitati ma non iscritti nelle Graduatorie Permanenti/ad Esaurimento)** della provincia di Bari per la classe concorsuale A-56 (strumento musicale nella scuola secondaria di I Grado), valide a partire dal triennio 2017-2020 e per i successivi per il conferimento di incarichi di insegnamento temporanei nonché per la partecipazione al concorso per il conferimento di incarichi di lavoro a tempo indeterminato. Quindi si chiede rispettosamente una pronta fissazione dell'udienza di discussione. Gli odierni ricorrenti, infatti, hanno premura di essere inseriti in II fascia dato il termine previsto per l'aggiornamento titoli, con conseguente possibilità di essere chiamata a ricoprire il ruolo di docente nelle classi di concorso indicate in premessa sin dall'a.s. 2020/21. Inoltre, a far data dall'anno scolastico 2017/2018 è previsto che i docenti inseriti in II fascia con anzianità di servizio di 36 mesi possano accedere al concorso con modalità agevolate. Tali possibilità sarebbero precluse alla ricorrente ove non venisse accolto, in tempo utile, il presente ricorso.

#### Premesso che

- 1) Gli istanti sono tutti docenti in possesso di Diploma di Istruzione secondaria;
- 2) Gli istanti sono altresì tutti docenti in possesso di diploma in materia di Alta Formazione Artistica e Musicale c.d. AFAM come dappresso specificato:

Nome	Titolo di studio diploma afam e data conseguimento
PRODON Marco Vincenzo	Diploma Vecchio Ordinamento in pianoforte conseguito in data 24.9.2014 presso Conservatorio di Musica Statale Piccinni di Bari
PRODON Nicola	Diploma Vecchio Ordinamento in pianoforte conseguito in data 2.10.1991 presso Conservatorio di Musica Statale Piccinni di Bari
DI TINCO Leonardo	Diploma Vecchio Ordinamento in Basso Tuba conseguito in data 28.6.2011 presso Conservatorio di Musica Statale Nino Rota di Monopoli; Diploma Vecchio Ordinamento in Canto conseguito in data 27.2.2014 presso Conservatorio Statale Nino Rota di Monopoli;
DE BARI Lucia	Diploma Vecchio Ordinamento in Canto conseguito in data 9.7.1996 presso Conservatorio di Musica Statale Piccinni di Bari; Diploma Vecchio Ordinamento in Musica Vocale da camera conseguito in data 26.6.2002 presso Conservatorio di Musica Statale Piccinni di Bari
MINGOLLA Myriam	Diploma Vecchio Ordinamento in pianoforte conseguito in data 7.7.2011 presso Conservatorio di Musica Umberto Giordano di Foggia;
CHIARELLI Carmine	Diploma Vecchio Ordinamento in pianoforte conseguito in data 22.9.2011 presso Conservatorio di Musica Istituto Musicale Paisiello di Taranto
CANNILLO Vito	Diploma Vecchio Ordinamento in canto conseguito in data 9.7.2009 presso Conservatorio di Musica Statale Piccinni di Bari
NACCARATA Maria	Diploma Vecchio Ordinamento in pianoforte conseguito in data 3.7.1992 presso Conservatorio di Musica Statale Piccinni di Bari
ROSELLI Stella	Diploma Vecchio Ordinamento in canto conseguito in data 15.10.1996 presso Conservatorio di Musica Statale Piccinni di Bari

3) Il Decreto Ministeriale 235 del 01.04.2014, recante le disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie di istituto per il triennio 2014-2017, del tutto illegittimamente, non ha concesso ai docenti con diploma c.d. AFAM, come i ricorrenti, il diritto di presentare la domanda di inserimento nelle suddette graduatorie di circolo e di istituto, dove possono accedervi esclusivamente i docenti abilitati. Anche il successivo d.m. n. 374 del 1 giugno 2017, di aggiornamento delle predette graduatorie per il triennio 2017-2020 non ha consentito tale inserimento/aggiornamento non ritenendo i titoli AFAM in possesso dei ricorrenti avente carattere abilitante per l'insegnamento;

4) I ricorrenti hanno interesse ad essere inserita nella II fascia per gli anni 2017/2020 per le seguenti classi di concorso: A-56 (strumento musicale nella scuola secondaria di I Grado);

**In via preliminare.**



## SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO.

Per mero tuziorismo difensivo, onde evitare inutili eccezioni, appare opportuno soffermarsi in via preliminare sulla corretta individuazione del Giudice competente per decidere la presente controversia ed in specie sulla corretta giurisdizione del Tribunale del Lavoro adito.

Il sottoscritto procuratore, evidenzia infatti come i ricorrenti lamentino un'impropria collocazione nella graduatoria di istituto di terza fascia, anziché nella seconda, in quanto si ritengono abilitati ed idonei all'insegnamento. **Il petitum del presente giudizio è costituito dal un pronunciamento dell'Organo Giudicante in merito all'accertamento del valore abilitante del titolo posseduto dai ricorrenti ed il conseguente diritto al collocamento in seconda fascia delle graduatorie di istituto.** Ciò posto, emerge chiaramente che i provvedimenti dirigenziali, concernenti le graduatorie, finalizzati all'assunzione di personale docente, non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma di atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo *diritti soggettivi*, avendo, la pretesa ad oggetto, la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione (T.A.R Lazio- Roma, Sezione III Bis, sentenza 16 dicembre 2011 — 3 0 gennaio 2012,n. 1021). L'art. 63, comma 1, del d.lgs n. 165 del 2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, "tutte" le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, *"incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali"*. La circostanza che nel giudizio vengano in questione *"atti amministrativi presupposti"* non incide sulla giurisdizione del giudice ordinario: il giudice procede, se li riconosce illegittimi, alla loro disapplicazione. La giurisdizione ordinaria non si estende a tutte le vertenze inerenti al personale con rapporto contrattuale: ai sensi del comma 4 del citato art. 63, 'restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni". **Da ultimo è intervenuta sulla questione della giurisdizione la Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, con l'ordinanza a 25840/2016, ove, in materia, viene ribadito il doppio binario della giurisdizione.** In particolare al punto 4.3 chiarisce che ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento, occorre dunque avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. **Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla formazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario. Nella specie, la domanda dei ricorrenti verte essenzialmente sulla valutazione della valenza abilitante all'insegnamento del titolo accademicoposseduto, pertanto sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.**

## DIRITTO

L'iscrizione in II Fascia delle graduatorie d'istituto comprende i docenti abilitati ma non iscritti nelle graduatorie ad esaurimento. La disciplina delle graduatorie di istituto è contenuta nel d.m. 13 giugno 2007, recante regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'art. 4, l. n. 124 del 1999. L'art. 5 del suddetto regolamento prevede che «*i titoli di studio e di abilitazione per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di*



istituto sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo» (comma 2) e che la seconda fascia «comprende gli aspiranti non inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per il medesimo posto, **forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto**», mentre la III fascia comprende «gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto». In attuazione del regolamento sono stati emanati il d.m. n. 62 del 13 luglio 2011 relativo alle graduatorie per il triennio 2011/2014, il d.m. n. 235 del 1 aprile 2014, recante le disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014-2017, e il d.m. n. 374 del 1 giugno 2017. L'offerta formativa nei Conservatori di musica si basava sul R.d. 11 dicembre 1930, n. 1945, che ne definisce l'articolazione dei corsi e i programmi degli esami (c.d. vecchio ordinamento, di seguito V.O.). Dopo l'ammissione, subordinata al superamento di un esame attitudinale e alla disponibilità dei posti, è previsto un periodo di prova che può avere la durata massima di un biennio e si conclude con l'esame di conferma all'anno di corso corrispondente al livello raggiunto dallo studente. Il ciclo di studi della materia principale, denominata Scuola, è suddiviso in corsi (corso inferiore, medio, superiore) al termine dei quali è previsto l'esame di compimento. La frequenza delle materie complementari prevede in alcuni casi l'esame finale di licenza. Ogni annualità, sia per le materie principali che per quelle complementari, si conclude con l'esame di promozione all'anno di corso successivo. L'organizzazione didattica dei corsi ordinamentali consente la frequenza in contemporanea presso altri istituti secondari o universitari. La durata dei corsi di studi per l'indirizzo pianoforte, canto e strumenti a ottone basso tuba (Titoli AFAM posseduti dagli istanti) è di 10 anni, suddivisa in 2 periodi: periodo inferiore (5 anni); periodo superiore (5 anni). Sono previsti due esami di compimento: inferiore alla fine del 5° anno ed esame conclusivo per in conseguimento del diploma alla fine del decimo anno. Le materie complementari obbligatorie, con esame finale di licenza, sono tre: Teoria, solfeggio (durata triennale con esame nel periodo inferiore); Pianoforte complementare (durata 3 anni nel corso superiore); Cultura musicale generale (due anni nel corso superiore); Storia ed Estetica Musicale (due anni nel corso superiore); Musica da camera (due anni nel corso superiore); Esercitazioni corali (6 anni). Sono, poi, previste due materie complementari obbligatorie senza esame finale ossia esercitazioni corali (durata a discrezione dei singoli conservatori) e musica da camera (durata a discrezione dei singoli conservatori). Con l. 21 dicembre 1999, n. 508 sono stati riformati i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati, oltre che le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di danza, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA). I conservatori, unitamente alle altre accademie sopra indicate, costituiscono, a tutt'oggi, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura, il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM). Si accede previo conseguimento del diploma di scuola superiore (requisito prima non richiesto) e «rilasciano specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale» (art. 2, comma 5, l. n. 508 del 1999). Sono stati, poi, emanati diversi decreti ministeriali (di seguito d.m. AFAM) che regolano i settori artistico-disciplinari e gli ordinamenti didattici. L'art 4 della l. 508/99, come modificato dalla l. n. 268/02, ha stabilito che «i diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all'art. 1, in base all'ordinamento previgente al momento dell'entrata in vigore della presente legge [...] **mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di specializzazione**». Il c.d. nuovo ordinamento è, invece, strutturato con la seguente modulazione: corso di formazione pre-accademica + 3 anni (diploma di I livello) + 2 anni (diploma di II livello). I titoli conseguiti con il nuovo ordinamento (diplomi accademici di I e II livello) sono equiparati ai titoli universitari (rispettivamente lauree e lauree magistrali). La l. n. 228/2012 (legge di stabilità 2012), commi 102-106 sancisce definitivamente l'equipollenza dei diplomi accademici di I livello alle lauree universitarie della classe L 3 (lauree triennali in discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda); l'equipollenza dei diplomi accademici di II livello alle lauree magistrali universitarie (Lauree quinquennali nella classe LM 45 – musicologia per conservatori, istituti musicali pareggiati e accademia nazionale di danza; classe LM 12 – Design per l'ISIA; classe LM 65 – Scienze dello



spettacolo e produzione multimediale per l'accademia nazionale di arte drammatica; classe LM 89 – Storia dell'arte, classe Lm 12 – Design e classe LM 65 scienze dello spettacolo e produzione multimediale per le accademie di belle arti).

**Quanto alla formazione dei docenti di musica**, fino al 1999, all'insegnante elementare non era richiesta alcuna formazione musicale, mentre nella scuola media la materia "educazione musicale" era affidata a docenti in possesso di diploma di conservatorio o laurea in musicologia. Il decreto interministeriale 24 novembre 1998, n. 460 consentiva, infatti, la partecipazione al concorso a cattedra ai titolari di diploma conseguito presso i conservatori (art. 2) nonché a coloro che *conseguano i diplomi indicati nel comma 1 entro l'anno in cui si conclude il periodo prescritto dal relativo piano di studi a decorrere dall'anno accademico 1998-1999* (n.b. Tutti gli istanti risultano iscritti ai rispettivi corsi di Alta Formazione Artistica prima del 2002). Ed invero, l'art. 2. richiamato espressamente dispone " *Possono partecipare ai concorsi a cattedre di cui all'art. 1 [concorso a cattedre, per titoli ed esami, nella scuola secondaria bandito successivamente al 1 maggio 2002], anche in mancanza di abilitazione, coloro che alla data dell'entrata in vigore del presente decreto siano già in possesso di un titolo di laurea, ovvero di un titolo di diploma conseguito presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, gli ISEF, che alla data stessa consentano l'ammissione al concorso. Possono altresì partecipare ai concorsi di cui all'art. 1 coloro che conseguano la laurea entro gli anni accademici 2001-2002, 2002-2003 e 2003-2004 se si tratta di corso di studi di durata rispettivamente quadriennale, quinquennale ed esaennale e coloro che conseguano i diplomi indicati nel comma 1 entro l'anno in cui si conclude il periodo prescritto dal relativo piano di studi a decorrere dall'anno accademico 1998-1999.* " La formazione dei docenti di educazione musicale è stata poi affidata alle S.S.I.S. (scuola universitaria di specializzazione all'insegnamento secondario), scuola biennale *post*-laurea, accessibile – ovviamente – solo ai titolari di diploma universitario (a cui il diploma di conservatorio V.O. non era equiparato). I corsi S.S.I.S. sono stati sospesi nel 2008. Con d.m. n. 249 del 10 settembre 2010 sono state dettate disposizioni ed indicazioni per la definizione dei requisiti e delle modalità per la formazione degli insegnanti mediante tirocinio formativo attivo (TFA). In applicazione del predetto regolamento sono stati emanati il d.m. n. 139 del 4 aprile 2011 che formalizza l'istituzione del TFA presso le università e gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica a decorrere dall'a.s. 2011-2012 e il d.m. 11 novembre 2011, che ne definisce le modalità di svolgimento. Con d.m. 2007 è stato previsto un biennio per il conseguimento di diploma accademico ad indirizzo didattico – A077. Nessun percorso abilitante è, ad oggi, previsto per le ulteriori classi di concorso, previste dal d.p.R. n. 19 del 16 febbraio 2016, ed, in particolare, per la classe A 56 (strumento musicale in scuola secondaria di I grado). Con d.m. n. 81 del 2013 sono stati, infine, previsti percorsi abilitanti speciali (P.A.S.) aperti, tuttavia, ai soli docenti, non di ruolo e non abilitati, che abbiano maturato, dall'a.s. 1990/2000 al 2011/2012, almeno 36 mesi di servizio.

#### **A) SUL VALORE ABILITANTE DEL PERCORSO DI STUDI DEI DOCENTI RICORRENTI**

Gli istanti sono stati iscritti al c.d. vecchio ordinamento presso gli Istituti musicali Conservatorio di Musica «Niccolò Piccinni» di Bari; Conservatorio di Musica Statale Nino Rota di Monopoli; Conservatorio di Musica Umberto Giordano di Foggia; Conservatorio di Musica Istituto Musicale Paisiello di Taranto (oggi tutti istituti di Alta formazione artistica e musicale); sicché concludevano nel prescritto termine il proprio percorso formativo.

Gli esami sostenuti per il conseguimento del diploma di primo livello sono perfettamente sovrapponibili a quelli previsti per il completamento del V.O. **È evidente, quindi, che al percorso di studi degli istanti non può che essere riconosciuto valore abilitante ai fini dell'insegnamento**, con conseguente diritto all'inserimento in II fascia della provincia di Bari, scuola secondaria di I grado, classe concorsuale A-56 (strumento musicale in scuola secondaria di I grado). Il diploma di conservatorio (V.O.) è titolo abilitante ai sensi della vigente normativa (cfr. art. 4 l. 508/99, d.i.m. 24 novembre 1998, n. 460). nonché della giurisprudenza di settore, anche se conseguito successivamente all'a.s. 2001/2002, e tale valore deve essere riconosciuto al diploma conseguito dai ricorrenti, transitata dal vecchio al nuovo ordinamento. Si fa, in particolare, riferimento alla sentenza Giudice del Lavoro di Sassari, dottoressa Maria Angioni, del 9 maggio 2017, con la quale è stato disposto l'immediato inserimento nella seconda fascia d'istituto di una docente



diplomata presso l'accademia delle belle arti inserita nella terza fascia. Il Giudice ha ritenuto *irragionevole ed in contrasto con l'articolo 3 e 97 cost.*, la scelta del Ministero dell'Istruzione di ritenere, quale titolo equipollente all'abilitazione all'insegnamento, il diploma di maturità magistrale, conseguito entro l'anno 2001/2002 **e non anche, per le classi di concorso relative all'insegnamento di materie artistiche, quali quelle interessate nel caso specifico, ed in generale tutti i diplomi rilasciati dall'istituto di Alta Formazione Artistica e Musicale e Coreutica. La norma transitoria, inoltre, ha tenuto conto di chi aveva iniziato i percorsi di studio prima del 2012, dando loro la possibilità di completare il percorso di studi anche dopo tale data, ragion per cui la ricorrente ha diritto all'inserimento nella seconda fascia d'istituto, in riferimento alle classi di concorso di educazione artistica, disegno e storia dell'arte, discipline pittoriche, tecnica fotografica, arte del tessuto, moda e costume.** Con sentenza del 26.01.2017, il G.D.L. di Salerno, dott. Laudati, ha stabilito che i diplomi AFAM vecchio ordinamento, al pari di quelli di maturità magistrale conseguiti entro l'A.S. 2001/02, sono da considerarsi diplomi accademici di secondo livello, abilitanti all'insegnamento, affermando «*L'art. 1 comma 107 della L. n.228/2012 equipara, chiaramente, il diploma AFAM vecchio ordinamento ai diplomi accademici di II livello e, alla luce delle normative vigenti, rispettivamente le leggi nn.228/12 e 53/03, sia i diplomi AFAM vecchio ordinamento che quelli di maturità magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/02, sono da considerarsi come aventi valore di diplomi accademici di II livello. Appare, pertanto, irragionevole o quanto meno incomprensibile la scelta legislativa compiuta dal DM 323/14 di includere, tra i titoli equipollenti all'abilitazione all'insegnamento e quindi che danno accesso alla II fascia, unicamente il diploma di maturità magistrale, conseguito entro il 2002, rimanendone del tutto estraneo quello rilasciato, ante L. 503/99, da istituzioni definite di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Ne discende che i ricorrenti tutti, in quanto possessori di diploma AFAM congiuntamente a diplomi di scuola media superiore, sono titolari di titoli equipollenti ai diplomi accademici di II livello con valenza abilitante*». Con sentenza del 14 settembre 2016, il GdL di Pavia (n. 335/16) sottolineando l'irragionevolezza della scelta di non includere il diploma AFAM tra i titoli equipollenti all'abilitazione, ha disposto l'inserimento dei ricorrenti, in possesso del diploma di conservatorio, inseriti nella terza fascia delle Graduatorie di Istituto, in seconda fascia. Nello stesso senso si è espresso il Tribunale di Brindisi con sentenza n. 23320 del 14 dicembre 2016 in accoglimento di ricorso *ex art. 700 c.p.c.*; il Tribunale di Vallo della Lucania, sentenza n. 31 del 2017; il Tribunale di Salerno, sentenza n. 246 del 2017. Sarebbe **irragionevole**, infatti, non considerare come abilitante il diploma conseguito dopo aver svolto un percorso di studi identico (anche perché in gran parte svolto nel V.o.) a quello seguito dai titolari di diploma di conservatorio. Diversamente il legislatore avrebbe dovuto, per gli studenti nella posizione della ricorrente (iscritti al V.O.) stabilire *ex ante* le conseguenze giuridiche del passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento. Il principio di parità di trattamento impone di attribuire il medesimo valore giuridico al titolo conseguito dalla ins. bozzi rispetto al diploma di conservatorio (c.d. V.O.) in nulla differendo la posizione (*rectius* il percorso formativo nonché la normativa all'epoca vigente) della ricorrente da quella di un iscritto al Conservatorio ante l. n. 508/99 se non il *nomen iuris* del titolo conseguito. Peraltro al momento dell'attivazione del triennio per il conseguimento del diploma di I livello il Conservatorio di musica "Piccinni" di Bari emanava un regolamento didattico interno per l'a.a. 2003/2004 (in allegato) che si apriva con la seguente informazione agli iscritti: «*il triennio accademico, approvato come sperimentazione dal Ministero dell'istruzione e dell'Università [...] si conclude con il conseguimento dei diplomi attuali di Conservatorio, a cui è stato riconosciuto recentemente il valore di lauree di primo livello ai fini dell'accesso ai corsi di specializzazione, ai corsi accademici di secondo livello e ai pubblici concorsi. Il percorso triennale è impostato sugli ultimi tre anni dei corsi attuali*». Inoltre, la decretazione, in particolare, il d.m. n. 249/10, che ha previsto come requisito per l'insegnamento dell'educazione musicale nelle scuole secondarie oltre al possesso della laurea magistrale anche lo svolgimento di un TFA, ovvero di un PAS (d.m. n. 81/13), risulta in contrasto con la disposizione di legge che equipara il diploma V.O. AFAM a quello accademico di secondo livello senza richiedere lo svolgimento di ulteriori percorsi abilitanti.



Appaiono illegittime e vanno, quindi, disapplicate le previsioni del d.m. n. 235/14 e del d.m. 374/17 di includere nella seconda fascia solo i diplomati magistrali e non i diplomati presso i conservatori (V.O.)

## **B) SULLA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AI DIPLOMATI PRESSO L'ISTITUTO MAGISTRALE**

La posizione dei ricorrenti è, peraltro, analoga a quella dei diplomati presso l'istituto magistrale entro l'anno 2001-2002, titolo pacificamente abilitante (cfr. chiaramente sul punto Trib. Brindisi, n. 23320/16 e Trib. Pavia del 14.09.2016). Il d.p.R. del 25.03.2014, con il quale è stato recepito, nella sua interezza, il parere n. 4929/2012 del Consiglio di Stato, ha definitivamente affermato il valore abilitante dei diplomi di scuola e istituto magistrale conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002. Inoltre, Cons. St., 16 aprile 2015, n. 1973, dopo aver ribadito che il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 è titolo abilitante a tutti gli effetti di legge, ha altresì statuito che: «... i criteri stabiliti dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanente ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati». L'annullamento della parte del D.M. n.235/2014, interessata dalla decisione della sentenza del Consiglio di Stato ha effetto anche nei confronti di coloro che non hanno preso parte al giudizio in questione, "posto che un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario non può esistere per taluni e non esistere per altri" (ex pluris TAR Palermo 06.03.2015 n. 631).

## **C) SULL'IRRAGIONEVOLEZZA DELLA NORMATIVA E SULLA VIOLAZIONE DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE**

Il diploma Vecchio Ordinamento conseguito dai docenti ricorrenti è, inoltre, titolo abilitante per l'accesso ai concorsi per l'insegnamento in conservatorio (*rectius* negli istituti di alta formazione artistica e musicale). È palesemente irragionevole che si consideri, invece, tale titolo non abilitante all'insegnamento negli istituti scolastici, quantomeno per le classi di concorso classe A56 (strumento musicale scuola secondaria di I grado). Quale ragionevolezza può riconoscersi, infatti, in una normativa che consente di insegnare lo strumento di cui si è conseguita l'abilitazione poiché in possesso del diploma Vecchio Ordinamento in conservatorio (*rectius* negli istituti, equiparati alle università, di alta formazione artistica) e non negli istituti scolastici di grado inferiore? Si rammenta, peraltro, che, a seguito dell'entrata in vigore della l. n. 508/99, non è più possibile accedere ai Conservatori senza possedere un diploma di scuola secondaria superiore e, pertanto, l'irragionevolezza si palesa ancor più evidente. I ricorrenti, considerati titolari di un diploma non abilitante per i concorsi per le scuole secondarie, sono tuttavia idonei a partecipare ad un concorso per l'insegnamento in conservatorio ove accederanno, previo conseguimento del diploma e per ricevere una più alta formazione, gli stessi studenti a cui non possono, perché non abilitati, insegnare la propria materia nel percorso scolastico di grado inferiore! È noto che la ampia discrezionalità del legislatore (e della p.a.) deve trovare un limite nella ragionevolezza e parità di trattamento (art. 3 cost.) per non sfociare nel completo arbitrio, in cui, invece, è evidentemente caduto il legislatore rispetto ai percorsi abilitanti all'insegnamento per il comparto AFAM. La normativa appare, infine, in contrasto con le direttive comunitarie e questo, come è noto, ove accertato, comporta la disapplicazione della stessa.

Tutto ciò premesso, gli istanti, ut supra rappresentati e difesi

### **C H I E D O N O**

che previa fissazione della udienza di comparizione delle parti resistenti e di discussione della causa, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

### **NEL MERITO**

Voglia l'Ill'mo sig. G.L. adito, per tutte le ragioni di cui in narrativa e previa disapplicazione e/o revoca e/o annullamento e/o inefficacia di ogni provvedimento amministrativo ritenuto ostativo:

**In via principale e nel merito.**



**Accertare e dichiarare abilitanti per l'insegnamento delle discipline musicali** (classe di concorso A56) **negli Istituti Scolastici di I° Grado i diplomi Vecchio Ordinamento di Alta Formazione Artistica e Musicale posseduti dagli istanti in combinato con il Diploma di istruzione secondaria superiore** e per lo effetto

**Ordinare** alle Amministrazioni resistenti **Ufficio Scolastico Regionale Per La Puglia- Ambito Territoriale Per La Provincia Di Bari**, in persona del Suo Dirigente p.t., e **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA M.I.U.R.**, in persona del suo Ministro *pro tempore* ognuno per quanto di spettanza, **di inserire i ricorrenti nelle Graduatorie di Istituto Scuola Secondaria di I° Grado Valide per la Fascia II della Provincia di Bari, docenti abilitati non inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento**, nelle seguenti classi di concorso: A-56 (strumento Musicale nelle scuole secondarie di I Grado) nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato come per legge, con conseguente disapplicazione e/o annullamento degli atti amministrativi presupposti e/o connessi e/o conseguenti in danno della parte ricorrente, perché illegittimi e/o in contrasto con norme di legge superiori, o comunque disporre i provvedimenti ulteriori e/o diversi che saranno ritenuti di giustizia al fine di garantire ed assicurare, in via cautelare, gli effetti della decisione nel merito della controversia, a tutela dell'invocato diritto della ricorrente.

**condannare il M.I.U.R. – MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA in persona del Ministro pro tempore** per le causali e le voci di cui alla narrativa, al pagamento dei danni subiti dai ricorrenti da determinarsi secondo equità **in € 1.000,00** cadauno oltre agli interessi di legge sulla somma via via rivalutata ex art.429 c.p.c.

**Condannare** Le Amministrazione Resistenti **Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca M.I.U.R. e Ufficio Scolastico Regionale Per La Puglia- Ambito Territoriale Per La Provincia Di Bari** in persona dei rispettivi rappresentanti *pro tempore*, ciascuno per quanto riconosciuto di competenza, alla rifusione di tutte le spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre il 15,00% di spese generali, oltre IVA e CPA, diritti ed onorari successivi ed occorrendi ai sensi del D.M. 55/2014 da distrarre tutti in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso alcun compenso.

Si dichiara che la presente controversia verte in materia di lavoro, ed il suo valore economico attuale al sol fine del previsti adempimenti fiscali è pari alla somma risarcitoria richiesta di € 1.000,00 per ciascun ricorrente ovvero € 9.000,00 ed è pertanto soggetta al pagamento del contributo unificato di € 118,50.

Allegati come da separato indice

Barletta-Trani, data del deposito

Avv. Roberto GAMMAROTA





## ISTANZA PER LA DETERMINANZIONE DELLA MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE

(EX ART. 151 C.P.C.)

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende i ricorrenti, giuste procure in calce al suesteso atto introduttivo,

### premesse che

il ricorso ha per oggetto l'inserimento dei ricorrenti nelle Graduatorie di Istituto II° Fascia della provincia di Bari, per le classi concorsuali A-56 (strumento musicale nella scuola secondaria di I Grado), valide per il triennio 2017-2020 e per i successivi per il conferimento di incarichi di insegnamento temporanei nonché per la partecipazione al concorso per il conferimento di incarichi di lavoro a tempo indeterminato. Quindi si chiede rispettosamente una pronta fissazione dell'udienza di discussione

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che - in virtù dell'inserimento della ricorrente nelle vigenti graduatorie di circolo per la classe A-56 (strumento musicale nella scuola secondaria di I Grado)- sarebbero scavalcati per punteggio dalla ricorrente; I controinteressati non soltanto i docenti iscritti nelle graduatorie di istituto per la classe di A-56 (strumento musicale nella scuola secondaria di I Grado) valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato negli aa.ss. 2017/20, dell'Ambito Territoriale Provinciale di Bari, nei quali la ricorrente ha chiesto di reinserirsi.

I controinteressati, infatti, sono anche tutti i docenti che, all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie valide per il triennio 2017-2020, ossia quando il procedimento oggi instaurato sarà ancora pendente innanzi al Tribunale adito, formuleranno domanda di trasferimento nelle nelle Graduatorie di Istituto II° Fascia per la classe A-56 (strumento musicale nella scuola secondaria di I Grado) nell'ambito territoriale della Provincia di Bari

### RILEVATO CHE

La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti che, in sede di aggiornamento delle graduatorie valide per il triennio 2017-2020 e successivi aggiornamenti, sceglieranno di trasferirsi nelle graduatorie dell'Ambito Territoriale Provinciale di Bari, nelle Graduatorie di Istituto Fascia II per la classe A-56 (strumento musicale nella scuola secondaria di I Grado).

### Considerato Che

- La tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso; l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato del 19.2.1990 n. 106 *"...non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino-potenziale convenuto in un giudizio- di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato..."*

- anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre una intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio, mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al sol fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un sunto, non possono trarsi serie previsioni sull'esito della lite;

- la pubblicazione sulla G.U. appare altresì oltremodo onerosa per **i docenti ricorrenti**;



già l'art. 12 della Legge 21 Luglio 2000 n. 205, seppur successivamente abrogato con l'entrata in vigore del d.lgs 104/2010, nuovo codice del processo amministrativo, aveva previsto **la facoltà per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;**

- **Il TAR Lazio**, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, **quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo dell'Amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (cfr. Ordinanze TAR Lazio n. 176/09;177/09,178/09 e 179/09);**

- Anche i Tribunali di **Genova e di Alba**, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo espressamente che *"...l'urgenza e la informatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più ad interloquire, esistenza di una area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente: applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa, dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.08.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto, e dell'Ufficio regionale per la Liguria..."*(cfr. Trib. Genova, Sez. Lavoro 3578/11 provv. Del 1.9.2011 pubblicato sul sito internet del M.I.U.R.)

#### **Rilevato, Infine, Che**

-tale forma di notifica continua ad essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda all'uopo il sito web del MIUR all'indirizzo: [http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami\\_14](http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_14)

#### **FA ISTANZA**

Affinchè la S.V. Ill.ma, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse ex art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione in G.U.

#### **Voglia autorizzare**

**1) quanto ai cointeressati evocati in giudizio**, tramite la Pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del M.I.U.R.;

**2) quanto alle Amministrazioni convenute**, mediante consegna di copie all'Avvocatura Distrettuale Di Stato; Barletta-Trani, data del deposito.

Avv. Roberto GAMMAROTA

